

LA VIOLENZA DEGLI UOMINI CONTRO LE DONNE

Linee d'indirizzo regionali per l'accoglienza di donne vittime della violenza

).

CAPITOLO 1 ALCUNE PREMESSE	3
1.1 LA VIOLENZA DEGLI UOMINI CONTRO LE DONNE.....	4
1.2 STEREOTIPI E LUOGHI COMUNI.....	5
1.3 TIPI DI VIOLENZA	6
1.4 FEMICIDIO/FEMMINICIDIO	7
1.5 IL CICLO DELLA VIOLENZA.....	7
1.6 CONSEGUENZE DELLA VIOLENZA SULLA AUTONOMIA DELLA DONNA	9
1.7 CONSEGUENZE DELLA VIOLENZA SULLA SALUTE DELLA DONNA E DEI FIGLI MINORI	9
1.8 VIOLENZA IN GRAVIDANZA	10
1.9 COSTI DELLA VIOLENZA	11
CAPITOLO 2 LA PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA VIOLENZA IN UMBRIA.....	11
2.1 PRINCIPI E OBIETTIVI DEL SISTEMA DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA VIOLENZA.....	13
2.2 IL SISTEMA REGIONALE DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA VIOLENZA.....	15
2.3 CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI.....	15
2.4 MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE RISORSE.....	16
2.5 SPESE AMMESSE A RENDICONTAZIONE	16
CAPITOLO 3 LINEE DI INDIRIZZO REGIONALI PER L'ACCOGLIENZA E LA PRESA IN CARICO DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA.....	18
3.1 ACCESSO	18
3.2 ACCOGLIENZA.....	19
3.3 PRESA IN CARICO.....	20
3.4 FORMAZIONE PROFESSIONALE	22
3.5 AZIONI DI PREVENZIONE E SENSIBILIZZAZIONE CULTURALE	23
CAPITOLO 4 NORMATIVA INTERNAZIONALE, NAZIONALE E REGIONALE.....	24
4.1 NORMATIVA INTERNAZIONALE	24
4.2 NORMATIVA ITALIANA.....	24
4.3 NORMATIVA DELLA REGIONE UMBRIA E ALTRE FONTI	25
4.4 ATTUAZIONE DELLE LINEE DI INDIRIZZO REGIONALI	25
GLOSSARIO	26

Capitolo 1

Alcune premesse

Da anni la Regione Umbria lavora, in forma integrata con il territorio, per il contrasto e la prevenzione della violenza contro le donne e contro i/le minori, per abbattere gli stereotipi tra le giovani generazioni e per favorire una cultura del rispetto, dell'autonomia e della dignità delle donne. La Regione ha strutturato le proprie politiche di genere avvalendosi anche del ruolo che i Comuni e i Centri antiviolenza svolgono nei diversi territori mettendo in rete, conoscenze, azioni e professionalità a sostegno delle donne maltrattate, in linea con quanto sancito a livello internazionale dall'art. 9 della Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011 e adottata e ratificata dall'Italia con legge n. 77/2013.

Le linee d'indirizzo regionali vogliono essere:

- una **cornice di riferimento per i soggetti** che, nel lavoro quotidiano, intervengono a tutela e/o in aiuto di una donna vittima di violenza; dettagliano ed evidenziano le azioni che devono essere prestate dai soggetti coinvolti, ai diversi livelli di intervento, nell'accoglienza, nella presa in carico e nell'accompagnamento di donne vittime di violenza;
- uno **strumento per conoscere i servizi e le modalità di intervento dei partner della rete**, definendone le azioni e le funzioni da attivare e gli specifici ambiti di responsabilità;
- uno **strumento operativo, un prontuario d'uso** per chi opera nel Sistema regionale di contrasto della violenza di genere, con la definizione dei seguenti contenuti:
 - i concetti base della definizione di violenza, degli indicatori di rischio, degli stereotipi e luoghi comuni che ne impediscono il riconoscimento;
 - la definizione delle modalità di lavoro comune e di relazione tra i diversi servizi della Rete che operano per contrastare la violenza;
 - la definizione delle funzioni dei Comuni Capofila delle reti territoriali antiviolenza e dei Centri antiviolenza che, con la presa in carico delle donne e la definizione di un percorso integrato di fuoriuscita dalla violenza, acquisiscono una posizione centrale di coordinamento di tutte le funzioni che altri attori sono chiamati, a vario titolo, a svolgere nel complesso lavoro di contrasto della violenza;
- uno **strumento in grado di assicurare:**
 - una continuità degli interventi di prevenzione e presa in carico delle vittime di abuso e maltrattamento;

- una omogenea distribuzione territoriale dei servizi e delle strutture di contrasto;
- una omogeneità delle prestazioni erogate dai Centri Antiviolenza;
- la creazione di una rete di collegamento strutturata con i servizi presenti sul territorio (servizi sociali, consultori, presidi sanitari, psicologici, legali, ecc.) e le istituzioni.

Ulteriore finalità sia del documento che dell'attività di confronto che si è sviluppata in questi anni, è la **promozione di un approccio culturale** più ampio e completo ai temi della violenza di genere; intendendo non solo l'organizzazione di una rete di accoglienza dedicata ma anche, e soprattutto, la realizzazione, in forma integrata, di attività e azioni per prevenire, culturalmente e socialmente, le cause della violenza contro le donne.

Nel documento si definiscono, infine, **le funzioni fondamentali della Rete per quello che riguarda l'accoglienza, per la presa in carico e l'accompagnamento delle donne e le modalità di risposte da mettere in atto**, eventualmente distinguendo i percorsi da seguire in presenza o meno di una situazione di emergenza.

A questo proposito vengono distinte tre fasi:

- 1) la prima accoglienza che prevede la raccolta di elementi conoscitivi rispetto alla situazione di violenza e i servizi da fornire nel primo contatto con la vittima, oltre ad una prima valutazione dello stato emergenza e sicurezza;
- 2) la presa in carico che coincide con l'avvio della progettazione del percorso di messa in sicurezza e di autonomia della donna.
- 3) l'accompagnamento verso il recupero di una piena autonomia.

1.1 La violenza degli uomini contro le donne

La violenza contro le donne rappresenta una violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali delle donne e una forte minaccia o compromissione del loro pieno godimento. Essa si concretizza nell'uso e abuso di potere e controllo di donne e ragazze, tanto nella sfera pubblica che in quella privata, ed è intrinsecamente connessa agli stereotipi di genere che fondano e perpetrano tale violenza, insieme ad altri fattori, come quelli economici e sociali, che possono acuire la vulnerabilità alla violenza.

La violenza contro le donne, in modo particolare, quella da parte del partner, si verifica in tutti i paesi, a prescindere dal gruppo sociale, economico, religioso o culturale. Sebbene le donne possano essere violente nelle relazioni con gli uomini,

e la violenza si ritrovi talvolta nelle relazioni con partner dello stesso sesso, è evidenza statistica che l'insopportabile carico della violenza all'interno della coppia è sostenuto dalle donne e causato da comportamenti maschili.

La violenza di genere sulle donne, ai sensi della **Convenzione di Istanbul**, adottata nel 2011 e sottoscritta dall'Italia nel 2012, comprende tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata. Essa comprende tutte le predette forme di violenza che si verificano anche all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima. La Convenzione auspica l'individuazione di una strategia condivisa per il contrasto della violenza sulle donne e l'adozione di un approccio multidisciplinare e integrato. Si riconosce la necessità di azioni coordinate tra tutti gli attori a vario titolo coinvolti nella presa in carico delle vittime. Si introduce in sintesi un'ottica di sistema nelle politiche pubbliche articolate nelle seguenti azioni:

PREVENZIONE		SENSIBILIZZAZIONE
		INFORMAZIONE
		FORMAZIONE
ACCOGLIENZA		ASCOLTO
		INDIVIDUAZIONE DISAGIO
PRESA IN CARICO	IN EMERGENZA PROGRAMMATA	ATTIVAZIONE DELLA RETE DEI SERVIZI
USCITA		AUTONOMIA
		EMPOWERMENT

La Convenzione di Istanbul, all'art.5, oltre ad obbligare gli stati ad astenersi da qualsiasi atto che costituisca una violenza nei confronti delle donne e a garantire che ogni autorità e istituzione si comporti in conformità con tale obbligo, impone agli Stati di adottare tutte le misure legislative e di altro tipo necessarie per esercitare la debita diligenza (due diligence) nel prevenire, indagare, punire i responsabili e risarcire le vittime di atti di violenza.

1.2 Stereotipi e luoghi comuni

- Si crede che la violenza verso le donne sia un fenomeno poco diffuso

- Si crede che la violenza verso le donne riguardi solo le fasce sociali svantaggiate, emarginate, deprivate.
- Si crede che le donne siano più a rischio di violenza da parte di uomini a loro estranei
- Si crede che solo alcuni tipi di uomini maltrattino la propria compagna
- Si crede che la violenza non incida sulla salute delle donne
- Si crede che la violenza verso le donne sia causata da una momentanea perdita di controllo
- Si crede che i partner violenti siano persone con problemi psichiatrici o tossicodipendenti
- Si crede che gli uomini violenti siano stati vittime di violenza nell'infanzia
- Si crede che alle donne "piace" essere picchiate, altrimenti se ne andrebbero di casa
- Si crede che la donna venga picchiata perché se lo merita
- Si crede che i figli abbiano bisogno del padre anche se violento
- Si crede che anche le donne sono violente nei confronti dei loro partner

1.3 Tipi di violenza

- **Maltrattamento Fisico:** ogni forma d'intimidazione o azione in cui venga esercitata una violenza fisica sulla donna.
- **Maltrattamento economico:** ogni forma di privazione e controllo che limiti l'accesso all'indipendenza economica della donna.
- **Violenza sessuale:** ogni imposizione di pratiche sessuali non desiderate.
- **Maltrattamento psicologico:** la violenza psicologica accompagna sempre le altre forme di violenza. E' ogni forma di abuso e mancanza di rispetto che lede l'identità della donna. Si tratta spesso di atteggiamenti che si insinuano gradualmente nella relazione e, a lungo andare, la donna non riesce più a vedere quanto siano lesivi della sua persona.
- **Stalking:** si tratta di una forma di vera e propria persecuzione che si protrae nel tempo, che si compone di una serie di comportamenti tesi a far sentire la vittima continuamente controllata ed in uno stato di pericolo e tensione costante
- **Maltrattamento delle bambine e dei bambini vittime di violenza assistita:** la violenza contro le donne e la violenza assistita dai loro figli non sono due condizioni distinte: **l'una presuppone l'altra.** Di conseguenza l'intervento deve essere affrontato in modo integrato.
- **Maltrattamento di animali e violenza domestica:** negli ultimi anni, è stata stabilita una forte correlazione tra abuso degli animali e violenza in famiglia: la crudeltà verso gli animali è uno degli indicatori più antichi e più drammatici di violenza. Spesso la violenza verso gli animali si verifica in

presenza delle donne e dei figli ed è da considerare come un ulteriore passo verso comportamenti violenti diretti contro di loro. I bambini possono essere più disposti a parlare di quanto è successo al loro animale domestico piuttosto di quello che è successo a loro

1.4 Femicidio/femminicidio

- **Il femicidio è l'uccisione di donne o bambine commessa da mano maschile, a causa della loro appartenenza al genere femminile.**
- Diverse indagini Istat hanno dimostrato, in questi anni, un diverso andamento degli omicidi basati sul genere. Infatti, i dati rilevati mostrano una rilevante diminuzione degli omicidi di uomini: da 4,0 per 100.000 maschi nel 1992, a 0,8 nel 2017, mentre le vittime donne di femminicidio sono rimaste complessivamente stabili.
- Le donne sono uccise dal partner o dall'ex partner, da un familiare e, comunque da una persona conosciuta. Per quanto concerne il luogo del delitto risulta che i femicidi, come la violenza maschile, si compiono nella grande maggioranza dei casi all'interno dell'abitazione o della donna o della coppia o dell'autore, insomma tra le mura domestiche, luoghi che nell'immaginario comune sono considerati protettivi e sicuri.


1.5 Il ciclo della violenza

Per gli operatori che lavorano con vittime di violenza è importante conoscere la complessa relazione che lega la donna e il partner. Vi sono varie teorie sul modo di manifestarsi della violenza. La psicologa americana Lenore Walker ha elaborato la "Teoria del ciclo della violenza". La violenza maschile in una relazione di intimità si manifesta in modo estremamente variabile da caso a caso, molte donne maltrattate affermano di essersi ritrovate coinvolte senza accorgersene: la disparità di potere, difficilmente riconoscibile perché consueta e culturalmente accettata, può degenerare in una relazione segnata da violenza. La violenza maschile diventa particolarmente grave quando l'aggressore sente che sta perdendo il controllo sulla relazione e non riesce a tollerare che la vittima si liberi dal suo dominio, per esempio quando la donna decide di separarsi. Le aggressioni tendono a continuare anche dopo la separazione. Anche se meno frequenti per le minori opportunità concrete, sono di solito più gravi e pericolose sia sul piano fisico che su quello psicologico. **Di fatto la maggior parte dei femminicidi si produce in circostanze di separazione e di rottura.** Anche se l'inizio della violenza è variabile, quello che appare più evidente è il carattere ciclico degli episodi violenti: una volta che è apparso un episodio di violenza, la cosa più probabile è che torni a ripetersi. La "Teoria del ciclo della violenza" individua tre fasi cicliche che descrivono il comportamento violento e di controllo del maltrattante:

I Fase: accumulo della tensione. In questa fase si verificano episodi di microconflittualità: aggressioni psicologiche, cambi repentini e imprevedibili dello stato d'animo, incidenti "minori" di maltrattamento verbale, atteggiamenti di controllo sempre più stretti. La donna cerca di calmare il partner, controllarne la rabbia ed evitare un'escalation di violenze: tende quindi a non reagire. Il maltrattante, di fronte all'apparente accettazione passiva della donna, si convince che la violenza sia una forma efficace per ottenere ciò che lui vuole.

II Fase: esplosione. Quando la prima fase arriva al limite, di solito esplose il maltrattamento fisico, sessuale o psicologico grave. Questa fase si distingue dalla precedente per l'assenza di controllo negli atti da parte del maltrattante: si producono per la vittima i danni maggiori, che possono arrivare anche a causarne la morte. E' a questo punto del ciclo che la donna può cercare delle strategie di difesa chiamando la polizia, andando all'ospedale o scappando. La durata di questa fase è solitamente breve: statisticamente da 2 a 24 ore.

III Fase: riconciliazione o luna di miele. In questa fase il maltrattante si pente e chiede perdono, promettendo che non accadrà mai più. Si comporta in modo affettuoso e romantico con la donna, arrivando a farle credere che sarà capace di controllarsi. A questa convinzione si affianca sempre anche quella che lei abbia "imparato la lezione", per cui se lei non si comporterà più in "modo inadeguato" lui non si vedrà "obbligato a maltrattarla di nuovo". L'aggressore di solito nega la propria responsabilità attribuendola a fattori esterni: i comportamenti provocatori della donna, lo stress, il lavoro, l'alcool o più raramente a difficoltà personali, rifiutando però qualsiasi possibilità di aiuto esterno. Questa fase causa difficoltà emotiva per la donna ad interrompere la relazione, è raro però che la calma duri molto: passato lo spavento, dalla fase della luna di miele si torna rapidamente alla fase dell'accumulo di tensione e si innesca nuovamente il ciclo. Gli episodi di violenza ad ogni ripetizione del ciclo sono più intensi e pericolosi. Mostrare comprensione o sottovalutazione nei confronti dei primi comportamenti violenti non ne diminuisce la frequenza, ma ne facilita l'incremento progressivo; è quindi importantissimo per gli operatori cercare di porre fine alla situazione di violenza immediatamente, perché con il passare del tempo aumenta il pericolo di morte per la vittima:



1.6 Conseguenze della violenza sulla autonomia della donna

La violenza subita da parte di partner o ex partner ha conseguenze sul piano della autonomia soggettiva della donna, essa può concretizzarsi in comportamenti controllanti da parte del partner o che limitano le interazioni sociali della donna, come l'impedire relazioni amicali o familiari, l'insistere per sapere dove la donna si trova in ogni momento, essere sospettoso o non credere alle sue parole, arrabbiarsi se lei parla con un altro uomo, pretendere che lei richieda il permesso per curarsi. Tali comportamenti controllanti, oltre a violare la libertà e i diritti fondamentali della donna, possono provocare danno alla salute della donna nel senso di limitarne le decisioni sulla propria vita sessuale e riproduttiva, sull'accesso al sistema sanitario ed alle cure mediche.

1.7 Conseguenze della violenza sulla salute della donna e dei figli minori

Il Rapporto dell'OMS definisce la violenza contro le donne "un problema di salute di proporzioni globali enormi" e descrive l'impatto sulla salute fisica e mentale di donne e bambine vittime di atti di violenza:

della donna

La violenza è un'esperienza traumatica e le conseguenze sulla salute possono essere molto gravi:

- danni fisici e psichici a breve e lungo termine
- può dar luogo, direttamente o indirettamente, alla morte (suicidio, femicidio, gravi patologie correlate)
- annientamento della sicurezza e della fiducia in sé e negli altri
- impotenza, passività, senso di debolezza, isolamento, confusione, incapacità di prendere decisioni
- i ricordi delle violenze possono emergere in modo inaspettato, sotto forma di incubi, flashback o "interferenze" nella vita quotidiana ("Sindrome post traumatica da stress")
- dai dati dell'OMS emerge che la violenza e lo stato di stress conseguente possono determinare una pletera di disturbi fisici (disturbi ginecologici e gastrointestinali, dolori cronici, astenia cronica, cefalea persistente ecc.)

delle bambine dei bambini

I bambini e le bambine che assistono alla violenza tra genitori presentano un rischio più elevato per una moltitudine di problemi affettivi e comportamentali, tra cui ansia, depressione, scarsi risultati scolastici, basso livello di autostima, disobbedienza, incubi e disturbi fisici. Spesso risultano essere anche vittime collaterali dei femminicidi:

- problemi di salute e di comportamento (disturbi di peso, di alimentazione o del sonno, ansia, depressione).
- Possono avere difficoltà a scuola e non riuscire a sviluppare relazioni intime e positive.
- Possono cercare di fuggire o anche mostrare tendenze suicide.
- Le bambine che assistono ai maltrattamenti nei confronti della madre hanno maggiore probabilità di accettare la violenza come la norma in un matrimonio rispetto a quelle che provengono da famiglie non violente.

1.8 Violenza in gravidanza

Particolarmente gravi, benché diffusi, sono i comportamenti violenti agiti dal partner durante la gravidanza della donna: nel mondo una donna su quattro è vittima di una forma di violenza in gravidanza; il 30% dei maltrattamenti contro le donne ha inizio durante la gestazione; in più del 90% dei casi il maltrattante è il partner o l'ex. Dopo l'incidente stradale, la violenza fisica rappresenta la seconda causa di traumi durante la gravidanza. Secondo il rapporto OMS 2013, le donne che hanno subito violenza hanno il 16% di probabilità in più rispetto alle donne

che non la subiscono di partorire figli prematuri o sottopeso, hanno due volte in più delle donne non maltrattate la possibilità di incorrere in aborti. L'impatto della violenza in gravidanza nuoce pesantemente e contemporaneamente a due soggetti: la donna ed il bambino. È alta la ripercussione della violenza in gravidanza sul progetto esistenziale della donna, che spesso necessita di essere rivisto ed in breve tempo, con una portata luttuosa e traumatica sul piano psicologico. In Italia, la questione della violenza in gravidanza è stata rilevata e descritta solo di recente. I servizi territoriali ed i consultori familiari sono un osservatorio privilegiato per l'intercettazione della violenza in gravidanza.

1.9 Costi della violenza

Si distinguono costi diretti e indiretti e incidono in modo determinante nella spesa pubblica, anche se spesso non sono tenuti nella dovuta considerazione, per la difficoltà della loro quantificazione. Tra i costi diretti rientrano le spese per l'assistenza psicologica e le cure mediche (pronto soccorso, ospedalizzazione, cure in clinica e ambulatorio, trattamento delle malattie sessualmente trasmissibili), il costo dei servizi di polizia (risposta alle chiamate di pronto intervento e arresti), i costi gravanti sul sistema giudiziario (custodia, detenzione, istruzione dei processi), il costo dell'accoglienza e dell'ospitalità delle donne e dei bambini, la spesa per i servizi sociali (programmi di prevenzione, costi per la formazione del personale). Sono costi indiretti della violenza maschile quelli che hanno una ricaduta indiretta sul sistema socio-sanitario (aumento degli stati patologici, delle dipendenze, della mortalità) Si devono inoltre tenere presenti gli effetti di moltiplicazione economica generati dalla violenza maschile, come la riduzione della partecipazione delle donne al mondo del lavoro, della loro produttività e del loro reddito. Vanno inoltre considerati, tra i costi della violenza, gli effetti di moltiplicazione sociale come l'impatto intergenerazionale della violenza sui bambini, l'erosione del capitale sociale, il peggioramento della qualità della vita e la riduzione della partecipazione delle donne alla vita democratica che l'essere vittima di una relazione violenta producono.

Capitolo 2

La prevenzione e contrasto della violenza in Umbria

Con la legge regionale n.14 del 25 novembre 2016. “Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini”, che dedica uno specifico capo alla prevenzione e al contrasto della violenza degli uomini contro le donne, si procede alla costruzione del **Sistema regionale di prevenzione e contrasto alla violenza di genere.**

Con la sottoscrizione del **Protocollo unico regionale** per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, le Istituzioni e i soggetti del privato sociale hanno costituito il **Sistema dei Servizi di prevenzione e contrasto della violenza** e la **Rete regionale** delle agenzie che, sul territorio, si occupano a vario titolo di violenza di genere: CPO, Associazioni di donne, CAV, Comuni, Aziende sanitarie, Forze dell'ordine, Magistratura.

Il Protocollo unico regionale, oltre ad esplicitare il ruolo e gli impegni di ciascun soggetto firmatario, regola, in modo diretto o attraverso protocolli specifici, anche territoriali, le modalità di relazione tra i diversi soggetti della Rete, e indica la metodologia da utilizzare, basata su un approccio di genere e di gestione integrata multidisciplinare definendo, nello stesso tempo, le funzioni dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio per la presa in carico delle donne che attuano un percorso di uscita dalla violenza.

I **Programmi regionali antiviolenza** sono gli strumenti con i quali la Regione programma e finanzia, ogni anno, con risorse nazionali e regionali, le politiche di prevenzione e contrasto della violenza. Tali programmi hanno previsto, come finalità strategiche, il consolidamento dei servizi esistenti e la promozione di nuove strutture; misure come l'occupabilità e l'autonomia abitativa per l'empowerment e di sostegno all'autonomia delle donne e percorsi complessi e articolati di formazione e di aggiornamento per i soggetti della rete dei servizi

Nel corso del 2018 è stato messo a regime l'applicativo informatico regionale denominato **S.E.Re.N.A.** (Sistema di Elaborazione Regionale Network Antiviolenza), strumento al servizio di tutta la Rete regionale di contrasto della violenza ed in particolare dei CAV e delle Case rifugio nonché del sistema di rilevazione dati per l'Osservatorio regionale e per quello nazionale.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 2/2019, così come modificata dalla Dgr 365/2021 e Dgr n. 199/2019, si è promosso, infine, un Sistema regionale di rete aperto, basato sulla costituzione e potenziamento di **Reti territoriali interistituzionali antiviolenza**. Si è inteso, così, realizzare collaborazioni stabili tra servizi, istituzioni, associazioni femminili e soggetti del privato sociale del territorio, per arrivare alla costituzione di una rete formalizzata di servizi in grado di affrontare, pur nella specificità delle loro funzioni, il fenomeno della violenza contro le donne, con obiettivi comuni e modalità condivise. Le Reti territoriali interistituzionali antiviolenza, diventano il fulcro del nuovo sistema. Esse sono costituite attraverso la sottoscrizione di **Protocolli territoriali** che richiamano i contenuti delle norme regionali, del Protocollo Unico regionale e sono costituite da un numero minimo di soggetti essenziali tra i quali figurano: il Comune capofila di zona sociale (in qualità di coordinatore della Rete), i Centri Antiviolenza e le

Case Rifugio gestite da Associazioni femminili e femministe, gli Enti del sistema sanitario e socio-sanitario, le Forze dell'ordine.

Gli **Accordi di collaborazione** tra la Regione Umbria e i Comuni capofila delle zone sociali che coordinano Reti territoriali interistituzionali, assicurano l'articolazione del Sistema regionale di prevenzione e contrasto della violenza e, contemporaneamente, la necessaria integrazione fra le politiche locali e le politiche nazionali, così come previste dalla legge n. 119 del 15 ottobre 2013.

Si è attivato, in sintesi, **un Sistema integrato di servizi in grado di sviluppare politiche pubbliche omogenee su tutto il territorio regionale.**

I Soggetti essenziali per la costituzione di una rete territoriale Antiviolenza sono:

- un comune o più, capofila di zona sociale (di cui uno in qualità di coordinatore della Rete territoriale);
- uno o più centri antiviolenza e/o una o più case-rifugio;
- enti del sistema sanitario e socio-sanitario;
- forze dell'ordine.

Il Centro per le pari opportunità si colloca di diritto quale soggetto aggiuntivo di tutte le reti territoriali antiviolenza per il funzionamento h24 del numero unico verde regionale.

Il Regolamento regionale 4 agosto 2021, n. 5 “Disposizioni in materia di Centri antiviolenza e Case rifugio: requisiti, criteri e modalità per il rilascio dell'autorizzazione in attuazione dell'articolo 35, comma 2 della legge regionale 25 novembre 2016, n. 14 (Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini):

- stabilisce i requisiti dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti dalla normativa vigente;
- norma i criteri e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni per i Centri antiviolenza e per le Case rifugio.

2.1 Principi e obiettivi del Sistema di prevenzione e contrasto della violenza

Il Sistema umbro di prevenzione e contrasto della violenza intende individuare, nel rispetto delle diverse competenze, una chiara definizione dei ruoli e delle funzioni dei principali attori istituzionali e sociali coinvolti. declinando anche le principali procedure da adottare.

Il modello si fonda sui seguenti principi e obiettivi:

- assicurare la coerenza con la Convenzione di Istanbul, con la Direttiva 2012/29/UE;
- costituire una risposta strutturale al fenomeno della violenza evitando approcci emergenziali;
- definire un sistema di interfaccia tra i servizi (sociali, sanitari, giudiziari, specialistici);
- individuare procedure di intervento operative univoche e comuni;
- assicurare la coerenza degli interventi;
- individuare le risorse finanziarie necessarie a sostenere il Sistema regionale di contrasto della violenza di genere.

Con il modello proposto si è inteso garantire, inoltre, che il Sistema operi con **tempestività** ed assicuri:

- la rilevazione, in tutti i servizi, della violenza, dichiarata e presunta, con la presa in carico delle donne per quanto di competenza. Gli stessi servizi sono tenuti ad informare le donne dell'esistenza dei servizi specialistici (CAV, Case rifugio), deputati alla messa in sicurezza e alla definizione del percorso di fuoriuscita dalla violenza. La rilevazione della violenza va sempre fatta, valutando la sua esclusione o presenza e deve rilevare tutti i soggetti coinvolti, compresi i minori;
- la valutazione dei livelli di rischio e pregiudizio con strumenti adeguati;
- la predisposizione di interventi adeguati per la messa in sicurezza delle vittime, adulte e minori, intendendo con questo la cessazione dell'esposizione alla violenza, con particolare attenzione agli interventi in emergenza;
- la valutazione dei bisogni delle vittime;
- l'attuazione di un percorso di accompagnamento, di riparazione e di reinserimento delle vittime;
- l'esclusione della vittimizzazione secondaria, attraverso la corretta applicazione dei precedenti punti.

Il Centro Antiviolenza, in funzione del proprio ruolo nella definizione del percorso di uscita dalla violenza, è chiamato ad attivare il coordinamento, nei singoli percorsi di fuoriuscita, di tutte le funzioni che i diversi attori sono chiamati, a vario titolo, a svolgere nel complesso lavoro di contrasto al maltrattamento.

Il sistema prevede anche l'istituzione dell'équipe integrata multidisciplinare e multiprofessionale di contrasto alla violenza sulle donne e minori vittime di violenza, un servizio nel quale la presa in carico della vittima ad opera del Centro antiviolenza, si avvale di quel "lavoro comune" tra enti, istituzioni, soggetti privati, indispensabile per il buon esito di un percorso di uscita dalla violenza.

2.2 Il Sistema regionale dei Servizi di prevenzione e contrasto della violenza

Per quello che riguarda il Sistema regionale dei Servizi di prevenzione e contrasto della violenza la Regione Umbria garantisce:

- a) progetti e servizi personalizzati di uscita dalla violenza o dal maltrattamento volti al superamento della situazione di disagio e al recupero dell'autonomia:
 - CAV
 - Sportelli CAV
- b) progetti e servizi che offrono accoglienza e ospitalità alle donne sole o con figli/e minori che si trovano in situazioni di pericolo per l'incolumità psichica e fisica propria e dei figli/e minori e che assicurano, insieme a un domicilio temporaneo e sicuro, un progetto personalizzato complessivo, teso all'autonomia e all'inclusione sociale:
 - CAV residenziali
 - Case rifugio di emergenza/urgenza
 - Case rifugio a indirizzo segreto
- c) progetti e servizi che offrono accoglienza e ospitalità in strutture-alloggio temporanee, individuali e collettive, nelle quali possono essere ospitate anche donne sole o con figlie/i minori che, nella fase successiva a quella di pericolo, necessitano di un periodo di tempo determinato per rientrare nella precedente abitazione o per raggiungere l'autonomia abitativa:
 - Case di semi autonomia.

2.3 Criteri per la concessione dei finanziamenti

Il Programma regionale di prevenzione e contrasto della violenza di genere implementa, consolida e finanzia, ogni anno, il Sistema regionale di prevenzione e contrasto della violenza di genere con risorse europee, nazionali, regionali, delle zone sociali e comunali.

L'importo del contributo regionale concesso per il finanziamento delle Reti territoriali è determinato annualmente con i **Programmi regionali antiviolenza mediante i seguenti criteri di ripartizione.**

Per i **Centri antiviolenza**

- popolazione residente della zona sociale/ambito territoriale di riferimento

- quota fissa per ogni singola struttura
- numero servizi erogati al 31.12 di ogni anno registrati da SERENA

Per i **servizi residenziali** (case rifugio e CAV residenziali)

- quota fissa per ogni singola struttura
- quota in base al numero dei posti letto al 31.12. di ogni anno
- quota in base al numero di giorni/ presenza delle donne e dei figli minori

2.4 Modalità di erogazione delle risorse

Le risorse ripartite tra le Reti territoriali anti violenza sono assegnate, ogni anno, con Delibera di Giunta regionale nell'ambito del Programma regionale di prevenzione e contrasto della violenza di genere. Nel caso in cui una quota delle risorse erogate risultasse non spesa, la stessa, in via generale e, in base a quanto stabilito dalla Giunta nei Programmi annuali, viene decurtata dall'importo del finanziamento assegnato l'anno successivo. Tutte le rendicontazioni sono effettuate tenendo conto dei dati rilevati attraverso il sistema informativo S.E.Re.N.A .

2.5 Spese ammesse a rendicontazione

I Comuni capofila rendicontano le spese relative all'intero valore del progetto, cioè relative: al contributo concesso dalla Regione Umbria, alla quota di cofinanziamento obbligatoria, ad altri eventuali finanziamenti utilizzati.

La quota di cofinanziamento non può essere valorizzata: se è presente anche una quota di costi valorizzati, la stessa potrà essere resa evidente, ma non dovrà essere rendicontata, ovvero non dovranno essere trasmessi i documenti giustificativi di spesa.

Sono ammissibili le seguenti voci di spesa, purché strettamente finalizzate al conseguimento degli obiettivi del progetto:

- **Prestazioni per le attività dei centri anti violenza:**
 - amministrativa/fiscale
 - reperibilità h24 ai nodi della rete e al 1522
 - attività di accoglienza, presa in carico e erogazione dei servizi
 - attività per la definizione del Progetto di individuale di fuoriuscita dalla violenza e dei progetti di empowerment
 - attività di formazione, informazione e prevenzione
 - attività rivolte ai/alle figli/e vittime di violenza assistita
 - attività di implementazione del sistema S.E.Re.N.A.
 - attività di supervisione e riunioni d'équipe

- consulenza psicologica, legale, sociale e educativa fornita alle donne vittime di violenza di genere e ai/alle loro eventuali figli/e
 - consulenza per la mediazione linguistico-culturale; attività di formazione, informazione e prevenzione.
- **Spese generali**, riferite ai centri antiviolenza e alle case rifugio per:
 - affitto, utenze, cancelleria
 - assicurazioni;
 - rimborso viaggi del personale dei centri.
- **Acquisto, noleggio e leasing** arredi, autovetture ed attrezzature informatiche e telefoniche per un importo massimo di 3.000,00 euro complessivi per struttura.
- **Servizi per l'ospitalità** (delle case rifugio, dei centri antiviolenza residenziali e delle strutture di emergenza/urgenza per le donne vittime di violenza e per i/le figli/e minori. Per accogliere le donne e relativi minori provenienti da **altre regioni** da inserire in case rifugio o in centri antiviolenza residenziali **è necessario l'invio formale da parte del comune di residenza** della donna e degli eventuali minori **con l'assunzione dei relativi oneri di ospitalità e l'indicazione del periodo presunto di protezione.**
- **Consulenze specialistiche** per lo svolgimento delle attività delle case rifugio e dei centri antiviolenza.

Capitolo 3

Linee di indirizzo regionali per l'accoglienza e la presa in carico delle donne vittime di violenza

Le presenti linee di indirizzo dettagliano ed evidenziano le azioni che devono essere prestate dai soggetti e dalle agenzie coinvolte ai diversi livelli di intervento, nell'accesso, nell'accoglienza e nella presa in carico di donne vittime di violenza e dei/le loro figli/ie minori. Tali attività sono, a diverso titolo, in capo alle Reti Territoriali Interistituzionali Antiviolenza.

Laddove sia accertata una violenza è necessario individuare:

- ✓ quali servizi e operatori siano i punti di riferimento della rete per l'accoglienza e per la presa in carico;
- ✓ le attività da mettere in campo da parte di ciascun soggetto, nonché le relative responsabilità, eventualmente distinguendo i percorsi da seguire in presenza o meno di una situazione di emergenza;
- ✓ quali azioni e attività si intenda promuovere per realizzare azioni di prevenzione.

Si dovranno articolare in forma specifica due diversi ambiti di intervento:

- 1) l'accesso e l'accoglienza che prevedono gli elementi conoscitivi e i servizi da fornire nel primo contatto con la vittima di violenza, oltre ad una prima valutazione dello stato emergenza, rischio e sicurezza;
- 2) la presa in carico che coincide con l'avvio della progettazione del percorso di messa in sicurezza e di autonomia della donna.

3.1 Accesso

I punti di accesso alla rete, dal cui contatto conseguono azioni pertinenti alla presa in carico del problema, sono:

- ✓ i servizi specialistici, Case rifugio e Centri antiviolenza;
- ✓ le Forze dell'ordine;
- ✓ i Pronto soccorso e i Servizi sanitari;
- ✓ i Servizi Sociali.

Il bisogno della donna che si manifesta in ambiti non dedicati, pubblici o privati, (come ad esempio ambito scolastico o ambito sportivo) deve essere comunque accolto e la donna indirizzata ai Centri antiviolenza e, comunque a un punto della

rete dedicato. E' dunque indispensabile che operatrici/ori dei servizi non dedicati ricevano, nel rispetto e nel riconoscimento delle diverse competenze, una formazione adeguata.

Ogni territorio deve definire, identificare e rendere note le proprie porte d'accesso e le modalità di attivazione e contatto della rete di accoglienza delle donne vittime di violenza. Va garantita alla cittadinanza (materiali informativi) ed agli altri punti della rete, quindi, un'ampia informazione sulla attività specifica dei diversi nodi della rete.

3.2 Accoglienza

In qualsiasi contesto istituzionale, è fondamentale accogliere la donna da sola, creare uno spazio in cui poter parlare liberamente e senza timore, garantire protezione e riservatezza.

Gli obiettivi del **primo colloquio di accoglienza** che, vista la sua importanza, deve rispondere a specifici standard qualitativi sono:

- **rilevare**, anche con l'uso di domande e indicatori specifici, nel caso le/gli operatrici/ori siano state/i adeguatamente formate/i, **la violenza subita**;
- **escludere o includere** una condizione **di alto rischio**. Questa prima valutazione può essere effettuata usando la procedura **SARA** (Spousal Assault Risk Assessment);
- verificare la **presenza di minori** e il contatto con il Servizio minori. Informare la donna sui propri obblighi di legge. Valutare la situazione complessiva di rischio;

Nel caso si rilevi un alto rischio è necessario attivare tutte le misure di messa in sicurezza delle donne e dei minori.

- effettuare una prima **ricognizione** e valutazione delle **risorse proprie**, delle reti amicali e parentali della donna e/o delle risorse istituzionali per lei immediatamente protettive;
- rendere chiaro che è la donna che volontariamente decide a chi rivolgersi per esplicitare la richiesta di aiuto e per iniziare un percorso di fuoriuscita dalla violenza;
- inviare la donna, se consenziente, presso le **Case rifugio o i Centri antiviolenza**, i punti della rete specifici dedicati alla cura, alla presa in carico e alla messa in sicurezza;
- dare **informazioni** chiare e corrette anche sui punti della rete socio assistenziale dedicati alle donne vittime di violenza;

- avviare, laddove la donna lo desideri, procedure per aiutarla ad entrare in contatto con i servizi di cui necessita;
- informare in merito alla **possibilità e ai tempi per sporgere denuncia o querela**;
- **mettere in contatto**, eventualmente con **la Questura o i Carabinieri**.

3.3 Presa in carico

La presa in carico delle donne vittime di violenza è effettuata dal CAV, **l’inserimento** delle donne e delle/dei figlie/i minori nei servizi residenziali e di protezione è disposto dal CAV, congiuntamente al Comune capofila della sua Zona sociale.

La complessità dei percorsi di uscita dalla violenza, implica la capacità della rete territoriale di intervenire su diversi piani contemporaneamente:

- il piano della salute psicofisica delle donne e dei/delle minorenni coinvolti/e;
- il piano del supporto psicosociale;
- il reinserimento lavorativo e abitativo;
- il piano giuridico.

La donna necessita, per fare scelte consapevoli, di consulenze e informazioni che riguardano i suoi diritti, le risorse cui può attingere, i percorsi giudiziari, solo per citarne alcuni (direttiva 29/2012 UE).

Requisiti dell’attività di presa in carico:

- capacità di una approfondita rilevazione delle dinamiche violente cui la donna e gli eventuali figli sono stati esposti, con l’uso di domande e indicatori specifici;
- una prima e immediata valutazione della presenza di una situazione di emergenza o non emergenza, con strumenti adeguati;
- la condivisione e la stesura di un progetto individuale costruito con la donna, nel quale sono individuati gli interventi/trattamenti più appropriati ai suoi bisogni;
- l’esecuzione degli interventi/trattamenti, anche sulla base di appositi accordi con gli altri soggetti/servizi della rete;
- la verifica periodica del progetto individuale;
- la chiusura del progetto.

I CAV e le Case rifugio che, insieme alla donna, definiscono il percorso integrato di fuoriuscita dalla violenza e che si avvalgono dell'equipe multidisciplinare, svolgono, sui singoli casi, una funzione di coordinamento del sistema dei servizi messi a disposizione dalla rete territoriale.

Entità del rischio e messa in sicurezza

Nella fase di presa in carico è **prioritaria la valutazione del rischio di recidiva ed escalation delle violenze** cui la donna è stata esposta. E' fondamentale che questa valutazione, che sarà ricorsiva in tutto il percorso, sia fatta da operatori e operatrici adeguatamente formati. Lo strumento più utilizzato, come già detto, nel nostro Paese è la procedura **SARA** (Spousal Assault Risk Assessment). Per valutare **l'entità del rischio** a cui sono esposti la donna e i minori occorre registrare non solo la pericolosità insita nell'ultimo episodio di violenza, ma quella relativa alla dinamica violenta considerata **nel tempo** e nel **suo complesso**.

La necessità di garantire la sicurezza della donna e del minore deve rappresentare una **priorità per tutti i soggetti della rete** e, in modo particolare, per le Forze dell'Ordine e per la Magistratura.

Presupposti per una buona presa in carico di una vittima di violenza sono la formazione e l'aggiornamento degli operatori e delle operatrici al fine di fornire loro un'adeguata conoscenza del fenomeno (epidemiologia e dinamiche della violenza, impatto della violenza sulla salute e sul benessere della donna, capacità di relazione fondata sull'ascolto e l'accoglienza, conoscenza delle criticità e delle risorse territoriali e capacità di utilizzare la rete in modo pro-attivo).

Le azioni di presa in carico si differenziano **in due percorsi**, a seconda che:

- 1) sia riscontrata una situazione di **emergenza** dai servizi dedicati e/o da qualsiasi punto di contatto della rete;
- 2) la donna si rivolga ai servizi in qualsiasi punto della rete in una situazione di **non in emergenza**.

Nel caso di cui al punto 1) la funzione prima del percorso in emergenza è l'immediata realizzazione della protezione e messa in sicurezza della donna e dei/delle figli.

Risolta la situazione di emergenza, o nel caso di cui al punto 2), si avvia il percorso ordinario di presa in carico. La funzione della presa in carico ordinaria coincide con la valutazione della complessità del bisogno della donna, della disponibilità dell'offerta di soluzioni e servizi, a partire dalla situazione della donna e dalle risorse che ha a disposizione, che vengono declinate all'interno del progetto per l'uscita dalla violenza.

Tutte le decisioni relative ai nuclei madri bambini non possono prescindere dal considerare la riesposizione al rischio fisico e mentale valutato (da operatori/trici adeguatamente formati/e) sia nella fase di accoglienza sia durante il percorso, per es.:

- diritti di visita;
- valutazione delle competenze genitoriali;
- testimonianze ai processi.

Quanto detto sopra è esplicitato nella Convenzione di Istanbul e nella direttiva 29/2012 relativa alla protezione delle vittime di reato.

3.4 Formazione professionale

Come già evidenziato più volte, la formazione è essenziale per creare una buona rete di servizi, operatrici/ori qualificate/i e per migliorare le risposte ai bisogni delle donne, dei bambini e delle bambine vittime di violenza e di violenza assistita. Presupposti per una buona attività di accoglienza, di presa in carico, di valutazione del rischio o di prevenzione sono la formazione professionale e l'aggiornamento degli operatori e delle operatrici, al fine di fornire loro un'adeguata conoscenza di base del fenomeno in merito:

- all'epidemiologia e dinamiche della violenza da parte di partner o ex partner
- alle conseguenze della violenza sulla salute e sul benessere della donna e dei suoi figli
- alle direttive e linee guida internazionali e nazionali sugli interventi nei casi di violenza
- alla costruzione di una relazione fondata sulla capacità di ascolto e accoglienza
- alla conoscenza delle criticità e delle risorse territoriali e l'attivazione della rete in modo pro-attivo
- alla lettura della valutazione del rischio di recidiva
- alla costruzione di un sapere comune su cui promuovere confronto e crescita professionale.

A tal fine Regione e soggetti pubblici promuovono una **regolare attività di formazione** per gli operatori e operatrici, avvalendosi delle competenze specifiche e operative maturate negli anni anche a partire dal proprio territorio.

Riveste particolare importanza una formazione specifica per alcune categorie professionali che possono avere un ruolo cruciale nelle valutazioni e decisioni in merito ai nuclei madri bambini vittime di violenza, quali ad esempio:

- psicologi consulenti tecnici d'ufficio
- psicologi impegnati nella valutazione della recuperabilità delle competenze genitoriali
- educatori
- assistenti sociali.

3.5 Azioni di prevenzione e sensibilizzazione culturale

Come sottolineato dai documenti internazionali e comunitari, fondamentale è anche un'azione di prevenzione, formazione e sensibilizzazione culturale sul tema della violenza di genere e delle discriminazioni, dell'educazione al rispetto, con una particolare attenzione al contrasto degli stereotipi, a partire dalle scuole. Come riconosciuto anche dalla Convenzione di Istanbul, il raggiungimento dell'uguaglianza di genere è un elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne. E' infatti di grande importanza la promozione di cambiamenti nei comportamenti socio-culturali delle donne e degli uomini, eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull'idea dell'inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini.

Per educare e sensibilizzare le giovani generazioni su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, **è fondamentale il ruolo della scuola.**

Porre fine alle violenze di genere è un obiettivo ambizioso: occorre ripensare e affrontare le politiche in una dimensione più ampia, che sia in grado di tener conto dei vari aspetti coinvolti, a partire dalla modifica dei modelli culturali di riferimento, dall'educazione degli uomini ad accettare i nuovi ruoli delle donne ed a rispettare la loro libertà e dignità, e da un ripensamento dell'immagine della donna anche nella comunicazione pubblica.

A tal proposito, **il tema del ruolo dei media** nel favorire il persistere degli stereotipi di genere nella cultura e nella società - e, più in generale, il tema della rappresentazione della donna nei media – riveste una fondamentale importanza per il raggiungimento dell'effettiva parità tra donne e uomini, nel processo democratico di affermazione dei pari diritti, come ribadiscono anche gli orientamenti comunitari (ed in particolare la Risoluzione del Parlamento Europeo del 3/9/2008 sull'impatto di marketing e pubblicità sulla parità tra donne e uomini).

Capitolo 4

Normativa internazionale, nazionale e regionale

4.1 Normativa internazionale

- 1979 Cedaw (Convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne)
- 1985 Conferenza mondiale dell'Onu sulle donne di Nairobi
- 1993 Conferenza delle Nazioni Unite sui diritti umani di Vienna
- 1994 IV Conferenza mondiale sulle donne-Pechino
- 1995 OMS Prevenzione della violenza: una priorità della sanità pubblica
- 1998 ONU Prevenzione del crimine e misure di giustizia penale per eliminare la violenza contro le donne
- 2000 Assemblea Generale ONU "Donne 2000: uguaglianza fra i sessi, sviluppo e pace per il XXI secolo"
- 2011 Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, adottata ad Istanbul e sottoscritta dall'Italia il 27 settembre 2012

4.2 Normativa italiana

- Legge 15 febbraio 1996, n. 66, "Norme contro la violenza sessuale"
- Direttiva Presidente del Consiglio "Azioni volte a promuovere l'attribuzione di poteri e responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini", G.U. 21 maggio 1997
- Legge 5 aprile 2001, n. 154, "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari"
- Legge 23 aprile, n.38 "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori".
- Decreto Legge dell'8 agosto 2013 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province", convertito con Legge 15 ottobre 2013, n.119

- Legge 27 giugno 2013, n.77 Ratifica ed esecuzione della “Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica”, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011
- Legge 19 luglio 2019, n.69 “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”

4.3 Normativa della Regione Umbria e altre Fonti

- l.r. 25 novembre 2016 n. 14 “Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini”
- Protocollo “Codice rosa” del 08 Aprile 2010
- Protocollo lavoro 24 01 2017
- “Protocollo unico regionale per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere” del 24/01/2018
- Dgr n. 2/2019, così come modificata dalla Dgr 365/2021 e Dgr n.199/2019 e n.455/2029, con cui si è definito il sistema delle Reti territoriali
- Regolamento regionale 4 agosto 2021, n. 5 “Disposizioni in materia di Centri antiviolenza e Case rifugio: requisiti, criteri e modalità per il rilascio dell’autorizzazione in attuazione dell’articolo 35, comma 2 della legge regionale 25 novembre 2016, n. 14 (Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini)

4.4 Attuazione delle linee di indirizzo regionali

Le linee di indirizzo tengono conto:

- degli impegni previsti dalla Convenzione di Istanbul
- delle Linee guida nazionali per le aziende sanitarie
- della legge regionale 25 novembre 2016, n. 14 “Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini”
- del Protocollo unico regionale di costituzione del Sistema regionale di prevenzione e contrasto del fenomeno della violenza maschile contro le donne;
- del Regolamento regionale 4 agosto 2021, n. 5

4.5 Altre Linee guida

- per le operatrici e gli operatori dei servizi sociali: Linee guida l'intervento e la costruzione di rete tra i Servizi Sociali dei Comuni e i Centri Antiviolenza – sottoscritte tra ANCI Associazione Nazionale D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza il 16 maggio 2013
- per le operatrici e gli operatori dei servizi sanitari: “Linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende Ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza”
- per le operatrici e gli operatori delle Forze dell'ordine “Protocollo EVA”
- per le operatrici e gli operatori della giustizia “Risoluzione sulle linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica” del CSM (delibera 9 maggio 2018)
- per le operatrici dei Centri Antiviolenza: Manuale “Via dalla violenza. Manuale per l'apertura e gestione di un Centro antiviolenza” a cura di WAVE (Women Against Violence in Europe).

GLOSSARIO

a) con l'espressione “violenza nei confronti delle donne” si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica sia nella vita privata;

b) l'espressione “violenza domestica” designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima;

c) con il termine “genere” ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini;

d) l'espressione “violenza contro le donne basata sul genere” designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato;

e) per “vittima” si intende qualsiasi persona fisica che subisce gli atti e/o i comportamenti di cui ai precedenti punti a e b;

f) in diversi punti e capitoli con il termine “centro antiviolenza” si intende anche “centro antiviolenza residenziale”.